



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 762 del 29/12/2017

SETT. 5 - ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO SPORT

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E SERVIZI ANNESSI PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z882185939

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- il provvedimento sindacale n. 13038/1.6.2. del 20 agosto 2014 di nomina della dott.ssa Daniela Martini quale responsabile del 5° Settore – Istruzione, cultura, sport, politiche giovanili ;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la macro struttura organizzativa dell'Ente, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 30 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di Responsabile del 5° Settore Istruzione, cultura, sport, politiche giovanili;

DATO atto che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 10 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 10 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2017-2019 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 24 dell'11 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il PEG finanziario per l'esercizio finanziario 2017;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 44 del 7 marzo 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano degli obiettivi 2017;

PREMESSO che il Comune di Rubiera è proprietario dell'impianto sportivo denominato pista di atletica leggera e servizi annessi, ubicati nella zona sportiva ex Tetra Pak a Rubiera, la cui gestione è affidata a terzi da diversi anni;

RILEVATO che in data 31/12/2017 scade il contratto di gestione della struttura in oggetto, affidato con determinazione n. 875 del 29/12/2016 all'associazione sportiva dilettantistica “Calcestruzzi Corradini Excelsior” di Rubiera, e si rende pertanto necessario procedere ad un nuovo affidamento della gestione dell'impianto stesso;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha in previsione nell'anno 2018 la messa a punto della progettazione e realizzazione di un nuovo impianto al coperto con pista di adeguate dimensioni, quale potenziamento dell'attuale impianto;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

PRESO ATTO pertanto che nell'anno 2019 la gestione dell'impianto di atletica leggera verrà ampliata e richiederà una eventuale rivisitazione della forma gestionale;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento della gestione dell'impianto in oggetto per il solo anno 2018, in attesa della realizzazione dell'ampliamento sopra indicato;

DATO atto che è possibile effettuare l'acquisizione senza ricorrere alla stazione appaltante creata presso l'Unione Tresinaro Secchia in quanto di importo inferiore ad € 40.000,00;

RICHIAMATI:

- l'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, che stabilisce la seguente procedura: *“a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- l'articolo 32, comma 2, del medesimo d.lgs. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, che chiarisce: *“... Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”*;

ESAMINATE le “Linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dall'ANAC;

DATO atto che il Comune di Rubiera non si è dotato di norme regolamentari applicative degli istituti previsti dal d.lgs. 50/2016 e dalle Linee guida n. 4;

CONSIDERATO che le procedure negoziate svolte in passato per l'affidamento della gestione della pista di atletica leggera hanno dimostrato che sul territorio comunale è presente un'unica associazione sportiva interessata a gestire l'impianto in oggetto;

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto all'ASD Calcestruzzi Corradini Excelsior di Rubiera, attuale gestore dell'impianto, che ha sempre dimostrato notevole professionalità nell'adempimento delle attività legate alla conduzione dell'impianto ed è dotata di idonea capacità professionale e tecnica;

VERIFICATO che le prestazioni che si intendono affidare non rientrano tra le convenzioni attivate da CONSIP S.p.A. e Intercent-ER o tra i beni/servizi resi disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che nel contratto relativo alla fornitura di cui trattasi verrà inserita apposita condizione risolutiva nel caso di disponibilità delle citate convenzioni;

DATO atto che per il servizio in oggetto, con lettera prot. n. 17854 / 4.8.2017/19 del 22 dicembre 2017, si è proceduto a richiedere un'offerta all'ASD Calcestruzzi Corradini Excelsior, per le motivazioni sopra riportate, sulla base di idoneo capitolato speciale d'appalto (che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale) che definisce l'oggetto dell'appalto, la forma del contratto e le clausole ritenute essenziali sulla base delle quali dovranno regolarsi i rapporti con il gestore;



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ACQUISITA l'offerta di ASD Calcestruzzi Corradini Excelsior agli atti comunali al n. 17951/4.8.2017/19 di protocollo del 27/12/2017, che richiede un importo di € 10.500,00 iva esclusa per la gestione della pista di atletica leggera e servizi annessi per il periodo 1/01/2018 - 31/12/2018;

ACCERTATO, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del d.lgs. 50/2016, tramite le verifiche fatte in vigore dell'attuale contratto in scadenza al 31 dicembre 2017, che il contraente non incorre in nessuna delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del d.lgs. 50/2016, verifiche che verranno ripetute prima della stipula del contratto relativo alla nuova gestione oggetto del presente affidamento;

PRESO ATTO che l'operatore economico non ha dipendenti, quindi non è in possesso di DURC che attesti la regolarità contributiva;

RITENUTA congrua la spesa totale di € 10.500,00 oltre da IVA, pari a complessivi € 12.810,00 iva compresa, che non prevede aumenti rispetto all'attuale gestione;

DATO atto della disponibilità della somma suddetta alla missione 06 programma 01 cap. 1002230320/2 denominato "Spese per gestioni e convenzioni impianti e attività sportive" del PEG 2018;

VISTE:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede l'obbligo di riportare il codice identificativo di gara (CIG) su ciascuna transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 1, della medesima legge;
- la deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 che fissa con decorrenza 1° gennaio 2017 le modalità di contribuzione dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento;

PRESO atto che per le procedure di selezione del contraente di importo inferiore a € 40.000,00 il contributo non è dovuto;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli articoli 36 (Contratti sotto soglia), 37 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento);
- il d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora vigenti ai sensi dell'articolo 217 del d.lgs. 50/2016;
- l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488;
- l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
- l'articolo 23-ter, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, in particolare gli articoli da 48 a 54



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse in relazione al presente atto, in capo al responsabile del procedimento/ Responsabile del Settore;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. di affidare direttamente, per le motivazioni espresse in premessa, la gestione della pista di atletica leggera e servizi annessi, ubicati nella zona sportiva ex Tetra Pak a Rubiera, per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018, all'associazione A.S.D. Calcestruzzi Corradini Excelsior, con sede in piazza XXIV Maggio 1 a Rubiera (RE) - C.F./P.IVA 01283500351, verso il corrispettivo di € 10.500,00 iva esclusa, sulla base del capitolato speciale d'appalto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare la gestione in oggetto sotto condizione risolutiva qualora dall'esito dei controlli presso gli enti competenti dovessero emergere condizioni ostative all'affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
3. di stipulare il relativo contratto tramite scrittura privata;
4. di impegnare la spesa di € 12.810,00 iva compresa alla missione 06 programma 01 cap. 1002230320/2 denominato "Spese per gestioni e convenzioni impianti e attività sportive" del PEG 2018, sufficientemente disponibile; Imp. 147/2018
5. di dare atto, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del Testo unico, che l'obbligazione scadrà entro il 31/12/2018 e verrà pagata entro il 31 marzo dell'anno successivo;
6. di dare atto che la presente procedura è stata iscritta nel SIMOG tenuto dall'ANAC e che il relativo CIG è **Z882185939**;
7. di dare atto che relativamente al rapporto scaturente dalla presente determinazioni dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di liquidare la spesa al ricevimento della fattura mediante provvedimento sottoscritto dal responsabile ed inoltrato al servizio finanziario per la emissione del mandato di pagamento, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del regolamento di contabilità;
9. di dare atto che nulla è dovuto a titolo di contributo all'ANAC;
10. di dare atto che non sussistono conflitti di interesse, in relazione al presente atto, in capo al Responsabile del procedimento/Responsabile del Settore;
11. di procedere alla comunicazione dell'esito della gara sul profilo del committente (sito internet del Comune www.comune.rubiera.re.it), nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti/Informazioni relative alle procedure di affidamento/Procedure anno 2017.

SI RENDE NOTO



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Responsabile del 5° settore Istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Daniela Martini;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro trenta giorni (articolo 120 del d.lgs. 104/2010) dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso.

Rubiera, 29/12/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MARTINI DANIELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352
web site <http://www.comune.rubiera.re.it> - E-mail scuola@comune.rubiera.re.it

CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E SERVIZI ANNESSI PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Rubiera affida in gestione alla associazione sportiva _____, di seguito chiamata «Gestore», l'impianto sportivo pista di atletica e dei servizi annessi (tribuna, magazzino sotto-tribuna, bagno esterno pubblico, fabbricato uso attività ginnico-atletiche) siti nell'area sportiva ex Tetra Pak, con la descrizione di seguito riportata.

L'impianto comprende:

- pista di atletica con area verde centrale
- rete di protezione a recinzione pista
- aree verdi esterne adiacenti alla pista
- n°1 bagno esterno pubblico
- impianto di illuminazione
- prese d'acqua per l'irrigazione dell'area prativa, centrale alla pista
- fabbricato per attività ginnico-atletiche ad uso esclusivo della società e ad uso magazzino
- tribuna (1 magazzino sotto-tribuna)
- fabbricato ex cabina Enel con funzioni di magazzino

Il gestore dovrà garantire il pieno e completo funzionamento dell'impianto, nel rispetto scrupoloso di tutte le leggi vigenti e disposizioni regolamentari in vigore, relative alla disciplina dell'atletica leggera.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal 01/01/2018 fino al 31/12/2018. L'eventuale disdetta anticipata dell'uno o dell'altra parte dovrà essere comunicata con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza e con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.

Il contratto potrà essere prorogato previo accordo delle parti per un ulteriore periodo massimo di sei mesi.

ART. 3 - MANSIONI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELLE PARTI

A carico del gestore:

Il gestore dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, che si articolano nelle seguenti mansioni:

1. sorveglianza dell'area durante l'attività sportiva;
2. apertura e chiusura degli accessi del sottotribuna e del fabbricato per attività ginniche, prima e dopo l'uso, custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi in modo che abbiano accesso all'impianto le sole persone autorizzate e cioè:
 - atleti per effettuare le proprie attività di allenamento e/o agonistica;
 - addetti ai diversi servizi ed accompagnatori;
3. pulizia periodica dei locali concessi in gestione e della tribuna esterna;
4. pulizia giornaliera del bagno pubblico esterno.

E' a carico del gestore la spesa relativa alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti che dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia.

Rientra nella manutenzione ordinaria dell'impianto:

1. la manutenzione delle attrezzature mobili (salto in alto, salto in lungo, lancio del peso e lancio del giavellotto);

2. la manutenzione canaletto acque bianche della pista di atletica;

3. la manutenzione dell'anello di gara e dei cordoli

Il gestore espleta i compiti riferiti al servizio di gestione mediante utilizzo di macchinari, strumenti ed attrezzature proprie o comunque nella propria, legittima disponibilità (concessione d'uso).

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Sport del Comune di Rubiera in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale.

A carico del Comune di Rubiera:

- controllo e verifica sulla gestione e condizione dell'impianto che vengono affidati al Servizio Sport per quanto riguarda la manutenzione delle strutture, degli arredi e i rimanenti aspetti gestionali; sarà compito del Servizio Sport smistare le richieste nei singoli uffici di competenza;
- manutenzione straordinaria degli impianti e manutenzioni ordinarie che richiedono l'utilizzo di macchine operatrici complesse, in dotazione ai Servizi Esterni comunali, secondo i programmi di intervento dell'ente.

ART. 4 - UTENZE

Le utenze riferite alla pista di atletica e servizi annessi sono a carico del Comune. Rimane a carico del gestore il pagamento della tariffa relativa al servizio di gestione rifiuti urbani dell'impianto sportivo.

ART. 5 – ATTIVITA' PROMOZIONALE RICHIESTA AL GESTORE

Il gestore, nell'ambito della promozione sportiva, è tenuto a garantire l'utilizzo dell'impianto concessogli in gestione con il presente contratto per:

- a) le iniziative di carattere scolastico ed extrascolastico, in modo gratuito, previo accordo sui tempi;
- b) a chiunque ne voglia fare uso, dalle ore 6.00 alle ore 23.00, nel rispetto delle manifestazioni agonistiche in calendario e facendo rispettare le norme di buona educazione da parte degli utenti;
- c) alle categorie di utenti che il Comune vorrà indicare con conseguente accesso del pubblico per eventuali manifestazioni;
- d) per sostenere interventi promozionali a carattere sportivo e ricreativo che l'Amministrazione Comunale di Rubiera intenderà attivare in corso d'anno, in accordo tra le parti.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

A titolo di corrispettivo per la gestione dell'impianto in oggetto, il Comune di Rubiera corrisponderà un importo pari ad € _____ (Euro _____) oltre ad IVA nelle misure di legge, da liquidarsi in rate trimestrali a seguito di presentazione di regolare fattura.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica all'ufficio individuato dall'ente al ricevimento delle stesse, secondo il Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato al soggetto gestore. Su ogni fattura dovrà essere obbligatoriamente indicato il CIG.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata a mezzo di mandato di pagamento, al termine del trimestre di riferimento delle prestazioni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture.

Il gestore è tenuto, al termine dell'anno di gestione, a redigere il consuntivo economico relativo alla gestione complessiva dell'impianto in oggetto, contenente la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute.

ART. 7 - CAUZIONE CONTRATTUALE

Prima della stipula del contratto, a garanzia dell'osservanza degli obblighi contrattuali, il soggetto aggiudicatario dovrà prestare – nei modi previsti dalla vigente normativa (Legge n. 348 del 10/6/82 e successive modificazioni) - una cauzione definitiva nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; per gli operatori economici in possesso di certificazioni di qualità è prevista la riduzione del 50% del deposito cauzionale, come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 8 - SICUREZZA

Il gestore, per quanto di propria pertinenza, si assume ogni onere in relazione alla completa applicazione ed al rispetto del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

Il gestore si impegna ad applicare e a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci e/o ad essi equiparati.

Nell'eventualità della presenza di lavoratori di altre aziende per ogni e qualsiasi motivo (ad esempio manutenzioni varie, ecc...) il gestore si impegna con gli altri eventuali Datori di Lavoro (art. 26, D. Lgs. 81/2008):

- a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto

- a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle eventuali interferenze tra i lavori delle diverse aziende presenti.

Gli addetti hanno l'obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008.

ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE

Il Gestore assume, nel periodo di durata del contratto, per quanto di propria competenza, la veste legale di "gestore dell'impianto" con le relative facoltà ed obbligazioni.

Egli è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile dell'attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali, l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso dei locali, delle attrezzature, degli impianti tecnologici dati concessi con il presente contratto. A tal fine il "Gestore" presenterà, prima della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa stipulata con primaria compagnia di Assicurazione per la copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il gestore si avvalga), con un massimale di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00.

Il Gestore esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la "culpa in vigilando" derivante da:

- a) il rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso gestore ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;
- b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, l'incolumità delle persone che lo utilizzano in riferimento all'attività sportiva gestita direttamente dalla società e, per quanto di propria competenza, la sicurezza delle attrezzature date in gestione.

Il gestore è tenuto altresì a tutti gli adempimenti di carattere fiscale, previdenziale e contributivo, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito.

Qualora il Gestore nell'adempimento dei compiti derivanti dalla presente gestione utilizzi personale dipendente/socio, deve applicare nei loro confronti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

ART. 10- SUBAPPALTO

Non è consentito il subappalto nemmeno parziale del servizio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 11 - INADEMPIENZE

Il Comune ha la facoltà in qualsiasi momento di ispezionare gli impianti a mezzo del proprio personale o di incaricati.

Qualora durante lo svolgimento del servizio fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- nel caso di inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di € 300,00;
- nel caso di cui all'art. 6, il mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, determinerà oltre alla mancata liquidazione del fatturato corrispondente, l'applicazione di una penale di € 500,00.

Il Comune ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti del gestore inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo ai lavori non effettuati o ai danni derivanti da mancata segnalazione.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni. Il "Gestore" si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modif. ed integrazioni.

Il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell' art. 3 comma 9 bis Legge n. 136/2010, testo vigente, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 13 - OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il gestore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto del Comune medesimo, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il gestore si impegna inoltre a rispettare, per quanto compatibili, il d.p.r. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dell'ente, rinvenibile sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente". Ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi all'Amministrazione. Il contratto sarà pertanto risolto in caso di violazione da parte del gestore degli obblighi derivanti dai citati codici.

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice civile, previa diffida del Responsabile del Servizio Sport ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il rapporto di gestione in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il gestore, qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell'erogazione del servizio.

In tal caso al gestore sarà addebitato l'ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del gestore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.

In caso di fallimento del gestore il Comune riterrà risolto l'affidamento della gestione, ai sensi dell'art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 e s.m.i.

Le deficienze e gli abusi di cui sopra saranno contestati alla associazione che sarà sentita in contraddittorio con gli organi del Comune, che hanno effettuato i rilievi sul caso.

Il Comune potrà recedere dal contratto, come previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012, qualora si rendessero disponibili convenzioni Consip o Intercent-ER i cui parametri qualità-prezzo siano migliorativi rispetto al contratto in essere. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto quali, a titolo di esempio: tasse di bollo, registro, postali, di notifica, per copie, stampe, diritti di segreteria e simili, sono a totale carico del "Gestore".

ART. 16 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente concessione – contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il “Comune”, ai sensi dell’art. 18 del Decreto Legislativo n. 196/2003, informa il “Gestore” che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.



COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)
2° Settore – Programmazione economica e partecipazioni

**Visto di regolarità contabile
della determinazione n. 762 del 29/12/2017
del SERVIZIO SPORT**

Proposta n° 1066/2017

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E SERVIZI ANNESSI PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. .

Esaminata la determinazione sopra indicata;

Verificati gli stanziamenti di bilancio;

Visto l'articolo 17 del Regolamento di contabilità;

Ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è: **FAVOREVOLE**.

Eventuali note:

Con l'apposizione del visto favorevole la determinazione sopra indicata diventa esecutiva.

Tipo	Bilancio/PEG	Anno	N.	Descrizione	Beneficiario	Importo
Impegno	1002230320/2	2018	147	AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E SERVIZI ANNESSI PER IL PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA		€12.810,00

Rubiera, 29/12/2017

Il Responsabile del 2° Settore
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

**Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 1475/2017 di Registro**

**della determinazione n. 762 del 29/12/2017
SERVIZIO SPORT**

ad oggetto: **AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA
E SERVIZI ANNESSI PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2018. IMPEGNO DI SPESA E
LIQUIDAZIONE.**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l'avvenuta regolare pubblicazione della determinazione sopra indicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune (<http://albo.comune.rubiera.re.it/>) a partire dal **29/12/2017** per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del predetto Testo unico.

Rubiera, 15/01/2018

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRARI MARIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)